

Costituzione di Poli Tecnici Professionali

Regione Lombardia promuove la costituzione di Poli Tecnici Professionali (PTP) in grado di garantire una interconnessione tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva.

I poli devono riferirsi ad una delle 7 seguenti aree economiche professionali:

1. agroalimentare,
2. manifattura,
3. meccanica,
4. cultura,
5. turismo,
6. servizi commerciali e trasporti,
7. servizi alla persona.

Con la costituzione dei Poli Tecnici Professionali si perseguono i seguenti obiettivi:

- valorizzare il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi al fine anche di favorire la coerenza dei percorsi di istruzione e di leFP con le esigenze del tessuto produttivo;
- rafforzare l'acquisizione delle competenze negli ambienti della produzione (alternanza, apprendistato);
- dare concreta attuazione agli spazi di flessibilità curricolare dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e di formazione professionale;
- promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative;
- rafforzare il rapporto tra sistema dell'istruzione e formazione e i sistemi della ricerca tecnologica per favorire il trasferimento della ricerca industriale alle imprese;
- prevedere un forte raccordo nella diversificazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione.

La rete che compone un Polo tecnico-professionale deve essere composta almeno da:

- **due istituti tecnici e / o professionali statali e paritari;**
- due imprese;
- un soggetto accreditato alla sezione A
- un istituto tecnico superiore (nel primo triennio la partecipazione non è requisito vincolante).

Possono inoltre far parte della rete le Università, i centri di ricerca, gli accreditati alla sezione B, gli accreditati ai servizi per il lavoro.

Requisiti per partecipare al PTP

I soggetti formativi devono avere da almeno 3 anni nel proprio piano dell'offerta formativa un indirizzo di studio riferibile all'area economica e professionale per cui si candidano;

Le aziende devono essere appartenenti all'area economica e professionale prescelta;

Le aziende si impegnano a garantire a tutti gli studenti le azioni di alternanza e flessibilità definite nel piano delle attività del PTP.

I PTP si costituiscono senza ricevere finanziamenti dedicati ma verranno, in ogni caso, individuate specifiche priorità nelle politiche regionali o in finanziamenti dedicati nei confronti di questi nuovi attori.

DELIBERAZIONE N° X / 124 Seduta del 14/05/2013

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTIVAZIONE NEL TERRITORIO
LOMBARDO DEI POLI TECNICOPROFESSIONALI

A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO NEL TRIENNIO 2013/2015 -(DI CONCERTO CON GLI
ASSESSORI MELAZZINI E
CAVALLI)

VISTI:

la legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'art. 2 che assicura a tutti il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età", sancendo che l'attuazione di tale diritto si

realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale;

Il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;

il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

l'art. 64, comma 4-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell' obbligo di istruzione;

il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2010, con il quale è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, e successive modifiche ed integrazione;

il D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

RICHIAMATI:

la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 69 che istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata;

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 ed in particolare:

a) il comma 622 che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

il comma 631 il quale prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della riorganizzazione prevista dalla legge n. 144/99;

il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore per la costituzione degli istituti tecnici superiori”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett.c), il quale prevede espressamente, al fine di contribuire alla diffusione dell’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica, il rafforzamento della collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica ed il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali;

RICHIAMATI inoltre:

il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l’art. 52 il quale prevede l’emanazione –con apposito decreto interministeriale- di linee guida nazionali per realizzare un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;

il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Balzano in data 26 settembre 2012, approvando le linee guida volte alla semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale anche mediante costituzione dei poli tecnico-professionali;

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e

formazione della Regione Lombardia” la quale, in coerenza alle potestà legislative ed alle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall’articolo 117 della Costituzione, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, ed in particolare:

-l’art. 2, il quale prevede quali principi qualificanti:

a) lo sviluppo dell’eccellenza del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l’iniziativa dei cittadini singoli o associati e valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

b) la promozione dell’integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l’istruzione, l’università e con l’ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l’integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti;

-l’art. 11, comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, tra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di II livello europeo;

-l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

-l’articolo 15 in ordine alla programmazione regionale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, finalizzati alla promozione di figure professionali altamente specializzate a sostegno dei processi di innovazione

e sviluppo;

-l'articolo 16 afferente alla promozione dei poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e per favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale;

RICHIAMATE altresì:

-la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il Mercato del Lavoro in Lombardia" la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale, ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, sostanziando i principi di libertà di scelta, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano e promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un'occupazione di qualità, anche attraverso un efficace sostegno alla transizione nel mercato del lavoro e all'investimento nel capitale umano;

-la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" con la quale Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro sostenendo, in particolare, modelli virtuosi ed innovativi finalizzati, tra l'altro, a favorire l'occupabilità dei giovani attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del contratto di apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese, anche adeguando l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenza dei sistemi produttivi locali;

CONSIDERATO che:

-in attuazione del quadro normativo nazionale e delle citate leggi regionali n.

19/2007 e 22/2006 è stato consolidato nel territorio lombardo il sistema regionale integrato di politiche e servizi della filiera istruzione, formazione e lavoro in un'ottica di miglioramento continuo della qualità, di qualificazione dell'ente di governo e di corresponsabilità e compartecipazione dei diversi attori istituzionali e sociali;

-l'attuale contesto economico e finanziario lombardo -caratterizzato da una grave crisi economica -necessita di un'articolata serie di interventi volti a contrastare la dispersione scolastica e formativa nonché a favorire dinamiche di sviluppo ed adattamento del sistema produttivo;

-in tale ambito divengono pertanto prioritarie quelle politiche il più possibile diversificate e integrate volte a incrementare il livello di qualificazione dei giovani nonché a sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;

-tali obiettivi possono essere perseguiti più efficacemente e con maggior

ampiezza di impatto valorizzando la capacità di programmazione, informazione, supporto e amministrazione nell'erogazione dei servizi integrati alla persona;

RICHIAMATI a tal fine gli atti di programmazione strategica regionale, ed in particolare il Piano d'Azione regionale 2012/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro -approvato con DCR N. IX/365 del 7 Febbraio 2012 -che evidenziano, tra i criteri guida dell'azione di Governo regionale, l'investimento sull'educazione dei giovani e la creazione di sinergie e complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo del lavoro;

RILEVATO che gli atti di programmazione comunitaria (Europa 2020) afferenti al settore dell'istruzione, formazione professionale e istruzione superiore, evidenziano la necessità di promuovere nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale e produttivo di riferimento per lo sviluppo di un'economia dinamica fondata sulla conoscenza, in un'ottica di sostegno a una cittadinanza basata sulla crescita intelligente, sostenibile e pienamente inclusiva;

ATTESO che in tale ambito il sistema educativo lombardo, in sinergia con quello produttivo, è chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, secondo una correlazione tra sistema educativo e filiere produttive, anche al fine di garantire un solido legame nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze e profili professionali e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali;

DATO ATTO che Regione Lombardia negli ultimi anni si è impegnata nello sviluppo e nel rafforzamento delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro finalizzato alla diffusione della cultura tecnico scientifica per un migliore orientamento scolastico e professionale e per incrementare lo scambio di conoscenza ed il rapporto istruzione e formazione tecnica, impresa, università e centri di ricerca attraverso in particolare:

- l'avvio di percorsi educativi di istruzione e formazione tecnica superiore di carattere terziario (ITS e IFTS) nei settori primari del sistema produttivo lombardo;

- il potenziamento di diversi modelli di alternanza scuola-lavoro e del contratto di apprendistato in un'ottica di complementarietà e sinergia tra Regione, sistema scolastico e formativo ed imprese;

- sviluppo della partecipazione e del contributo delle imprese lombarde nella definizione dei fabbisogni formativi nonché nella progettazione e realizzazione dei percorsi educativi e formativi;

RILEVATA l'esigenza, al fine di rispondere alla domanda di competenze

professionali da parte del sistema delle imprese di garantire adeguate risorse

professionali per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale e di migliorarne la qualità dell'offerta formativa, di procedere ad un consolidamento del sistema educativo regionale in un'ottica di integrazione con la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica e, conseguentemente, di promuovere l'attivazione nel territorio lombardo di poli tecnico-scientifici, volti ad aggregare ed implementare l'offerta formativa regionale professionalizzante del sistema di istruzione e formazione, del sistema di istruzione, dell'istruzione tecnica superiore, nonché della formazione continua e permanente lungo tutto l'arco della vita, quali modelli innovativi di intervento per la competitività del sistema socioeconomico lombardo;

CONSIDERATO in particolare che i citati Poli tecnico- professionali:

- a) costituiscono l'interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva per garantire:

- l'integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, gli enti di formazione

accreditati dalle Regioni e gli istituti tecnici superiori, le università ed i centri di ricerca;

-l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;

-la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti;

b) rappresentano altresì la risposta organica ed articolata ai complessi fabbisogni emergenti a livello territoriale, anche a fronte di nuovi scenari competitivi, riconoscendo lo stretto collegamento con gli ambiti di ricerca e dell'innovazione e con quello dei servizi per il lavoro;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri generali per l'attivazione nel territorio lombardo dei poli tecnico-professionali per il triennio 2013/2015, quale modalità organizzativa sul territorio per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e per favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all' Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO altresì che il citato documento rappresenta un significativo intervento funzionale alla realizzazione delle politiche che la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro intende implementare in questo ambito, in un contesto di costante miglioramento dell'efficienza e dell'attrattività del sistema regionale integrato di istruzione, formazione e lavoro volto in particolare a:

-favorire la coerenza sul territorio dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) con le esigenze del tessuto produttivo, valorizzando il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi;

-rafforzare l'acquisizione delle competenze agli ambienti della produzione mediante l'alternanza scuola-lavoro ed il contratto di apprendistato;

-dare concreta attuazione agli spazi di flessibilità curricolare dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e di istruzione e formazione professionale;

-promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative;

-rafforzare il rapporto tra sistema dell'istruzione e formazione, e i sistemi della ricerca tecnologica per favorire il trasferimento della ricerca industriale alle imprese;

-prevedere un forte raccordo nella diversificazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione e rafforzando il rapporto di complementarietà dei soggetti in rete tra loro a livello territoriale;

RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione ed in particolare:

a) l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per l'individuazione delle candidature ammesse;

b) l'approvazione dei partenariati sulla base delle manifestazioni di interesse coerentemente ai criteri di cui al citato Allegato "A";

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

SENTITO l'Ufficio Scolastico per la Lombardia che ha condiviso le linee guida per la costituzione dei Poli tecnico professionali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1.

di approvare i criteri generali per l'attivazione nel territorio lombardo dei poli tecnico-professionali per il triennio 2013/2015, quale modalità organizzativa sul territorio per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e per favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all' Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione ed in particolare:

- a) l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per l'individuazione delle candidature ammesse;
- b) l'approvazione dei partenariati sulla base delle manifestazioni di interesse coerentemente ai criteri di cui all'Allegato "A";
- c) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DEI POLI TECNICI PROFESSIONALI (PTP)

1. Premessa

I Poli Tecnico-Professionali (PTP) rappresentano una modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative e con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore.

Regione Lombardia promuove la costituzione di PTP in grado di garantire una interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione” strutturati nelle risorse, nei ruoli, nel percorso e nel risultato atteso.

Il funzionamento dei poli è definito all'interno degli accordi di rete nel rispetto dei requisiti definiti nell'allegato c) “standard minimi per la costituzione dei Poli tecnico-professionali” del decreto ministeriale del 7 Febbraio 2013 e secondo quanto ulteriormente specificato nell'avviso pubblico che verrà indetto dalla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

2. Obiettivi generali

Regione Lombardia intende rendere operativa la costituzione dei PTP, i quali operano negli ambiti e secondo le priorità indicate nella programmazione regionale 2013/2015 con i seguenti obiettivi:

- valorizzare il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, anche al fine di favorire la coerenza dei percorsi di istruzione e di leFP con le esigenze del tessuto produttivo;

- rafforzare l'acquisizione delle competenze negli ambienti della produzione (alternanza, tirocinio extracurricolare, apprendistato, etc);
- dare concreta attuazione agli spazi di flessibilità curricolare dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e di leFP;
- promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative;
- rafforzare il rapporto tra sistema dell'istruzione e formazione, e i sistemi della ricerca tecnologica per favorire il trasferimento della ricerca industriale alle imprese;
- prevedere un forte raccordo nella diversificazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione e rafforzando il rapporto di complementarietà dei soggetti in rete tra loro nel territorio anche su base interprovinciale o multiregionale.

3. Aree tecnologiche

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo lombardo la costituzione dei PTP dovrà riferirsi alle seguenti 7 aree economiche professionali (allegato b) decreto ministeriale del 7 Febbraio 2013):

1.Agro-alimentare;

2.Manifattura e artigianato,

3.Meccanica, impianti e costruzioni;

4.Cultura, informazione e tecnologie informatiche e

6.Turismo e sport;

5.Servizi commerciali, trasporti e logistica;

7. Servizi alla persona.

Soggetti candidabili e requisiti per l'individuazione delle candidature per la costituzione dei poli tecnici professionali (PTP)

Soggetti candidabili

Possono candidarsi gli istituti di istruzione tecnica o professionale, statali o paritari attraverso una

rete (accordo di rete) composta almeno da:

- due istituti tecnici e/o professionali statali e paritari;
- due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- un soggetto accreditato alla sezione A dell'albo regionale ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;
- un ITS (nel primo triennio la partecipazione degli I.T.S. non è requisito vincolante per la costituzione del Polo).

Possono inoltre far parte della rete:

- le Università pubbliche e private;
- i centri di ricerca pubblici o privati (iscritti a Questio);
- i soggetti accreditati alla sezione B dell'albo regionale ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;
- i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 e ss.mm.ii.

4.2.Ulteriori requisiti per l'individuazione delle candidature

L'individuazione delle candidature per la costituzione dei PTP sarà effettuata dalla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

L'individuazione delle candidature dovrà avvenire sulla base dei seguenti requisiti: .

i soggetti formativi della rete (istituzione scolastica e formativa) devono avere, da almeno 3 anni nel proprio piano dell'offerta formativa, un indirizzo di studio riferibile all'area economica e professionale per cui si candidano;

le aziende devono essere appartenenti all'area economica e professionale prescelta;

ciascuna sede operativa delle istituzioni scolastiche e formative e ciascuna sede operativa aziendale può partecipare ad un unico Polo tecnico professionale;

inoltre:

le aziende della rete, attraverso le proprie capacità logistiche/ professionali/finanziarie, si impegnano a garantire a tutti gli studenti le azioni di alternanza, tirocinio extracurriculare, apprendistato e di flessibilità definite nel piano delle attività dei PTP;

i PTP si impegnano a costituire CTS territoriali di indirizzo;

i PTP si impegnano a garantire servizi di placement per gli studenti appartenenti alla rete.

Tali requisiti potranno essere ulteriormente articolati nell'ambito dell'apposito avviso pubblico per la selezione delle candidature.

Politiche regionali

I PTP così costituiti si posizionano nel panorama delle politiche regionali come nuovi soggetti in grado di garantire una interconnessione funzionale tra la filiera formativa e la filiera produttiva. Al fine di garantire la nascita di tali PTP, Regione Lombardia prevede di favorire nei prossimi bandi i soggetti che avranno aderito ad una rete; inoltre potranno essere previsti dei finanziamenti pubblici direttamente rivolti ai Poli in specifici provvedimenti nazionali e/o regionali.